



COMUNE DI VILLANOVA SOLARO

Provincia di Cuneo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2021/2023. Approvazione.

L'anno **duemilaventi**, addì **sedici**, del mese di **dicembre**, alle ore **18:30** nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza del Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ALBERTO Simone	SINDACO	X	
PAGLIUZZI Franco Paolo	VICE SINDACO	X	
GHERSI Simona	CONSIGLIERE	X	
BERTERO Roberta	CONSIGLIERE	X	
GIORDANA Stefano	CONSIGLIERE		X
MARTINENGO MARCO	CONSIGLIERE		X
BOTTA Roberto	CONSIGLIERE	X	
FORNERO Michele	CONSIGLIERE	X	
FERRERO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
CANDELLERO Federico	CONSIGLIERE	X	
GASTAUDO WALTER	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **SILVESTRI Dott.ssa Luisa**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **ALBERTO Simone** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Premesso che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Richiamato l'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce *“di cui FPV”*, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che:

- con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio - le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020-2022;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

DATO ATTO che con apposita deliberazione di C.C. n. 20 del 11.11.2020 su proposta della Giunta comunale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023;

VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione 2021-2023 redatto secondo i nuovi modelli previsti nell'allegato n. 9 al [D. Lgs. 118/2011](#), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 13.11.2019 le cui risultanze sintetiche sono riportate nell'allegato 1 alla presente deliberazione;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTA:

- *la delibera di Consiglio Comunale n.-- in data odierna, con la quale l'ente ha provveduto a stabilire le aliquote e le detrazioni per l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021;*
- *la delibera di Consiglio Comunale n. -- in data odierna con la quale l'ente ha provveduto a stabilire l'aliquota per l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2021;*
- *la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 11.11.2020, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2021;*
- *la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 20.04.2020, che ha approvato il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2019;*
- *l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al [D.M. 18 febbraio 2013](#), dal quale si evidenzia che l'ente non è strutturalmente deficitario;*
- *la delibera della Giunta Comunale n. 34 del 11.11.2020, con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del [Codice della strada](#) ai sensi dell'articolo 208 del [Codice della strada](#);*
- *la delibera di Consiglio Comunale n. -- in data odierna, con la quale sono state verificate la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi [n. 167/1962](#), [n. 865/1971](#) e [n. 457/1978](#) – che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, stabilendone il prezzo di cessione;*

Dato atto che per quanto riguarda la TARI :

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale "*... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*"
- il **comma 683**, in base al quale "*...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*";

Atteso pertanto che :

- ai sensi della normativa vigente il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- la Legge 205/2017, all'art. 1 comma 527 ha attribuito funzioni di regolazione e controllo nell'ambito della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e del relativo sistema tariffario all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA) e che detta

autorità con la citata delibera 443/2019/R avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e l'allegato contenente il nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, per la determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante TARI;

- Arera ha confermato la validità del nuovo metodo a far data dal 1° gennaio 2020, le novità introdotte, tuttavia, non comportano una applicabilità immediata dei nuovi criteri, stante la profonda revisione delle regole di individuazione dei costi che difficilmente potranno conciliarsi con le ristrette tempistiche di adozione dei bilanci previsionali degli enti locali, ad oggi fissate al 31 gennaio 2021. Con le regole introdotte infatti il gestore deve trasmettere il Pef all'«ente territorialmente competente», che è l'ente di governo dell'Ambito, il quale, una volta verificato il Pef lo trasmette ad Arera che «verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa» e in caso di esito positivo lo approva. Fino all'approvazione da parte di Arera si applicano i prezzi massimi del servizio individuati dall'ente territoriale;

Dato atto che il soggetto gestore del servizio comunicava di non essere in grado di fornire i PEF 2021 in tempo utile per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 dell'Ente al 31.12.2020;

Dato atto altresì che l'Ente ha comunque dovuto provvedere alla predisposizione del Bilancio di Previsione per la sua approvazione al 31.12.2020 e, quindi, prevedere l'ammontare delle spese e delle correlate entrate da iscrivere ai pertinenti capitoli di entrata e di spesa nonché provvedere a determinare le tariffe TARI;

Atteso che il D.Lgs. 269/2006 art. 1 comma 169 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visti pertanto i costi evidenziati nel PEF 2020, come approvato con deliberazione consiliare n. ---- in data odierna, e ritenuto di voler confermare, in attesa che il soggetto gestore provveda a trasmettere il piano finanziario redatto secondo le disposizioni di ARERA per l'anno 2021, le tariffe determinate per l'anno 2020 anche per l'anno 2021;

Dato atto altresì che per quanto alla disciplina prevista dai commi da 816 a 836 della legge 160/2019, di istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone», l'Ente procederà nel più ampio termine di cui al D.Lgs. 269/2006 art. 1 comma 169 combinato con l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 fatta salva la facoltà di proroga nel qual caso si intendono confermate tutte le tariffe/aliquote vigenti;

Considerato che:

- è garantita la copertura dei costi per i servizi a domanda individuale in misura complessiva superiore al 36% come previsto dall'art 14, comma 1, della legge 28.02.1990 n. 38;
- il limite per le spese da indebitamento relativo gli ee. ff. 2021-2023 è fissato come da allegato d) al modello di bilancio preventivo ex D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la Legge 27/12/2006 n. 296 art 1 comma 562 - per gli Enti non sottoposti al patto di stabilità, le spese del personale non possono superare quelle relative al 2008;

Ricordato che la Legge Finanziaria 2008 all'art 3, commi 55 e 56 prevede che gli incarichi di studio e di ricerca ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione può avvenire soltanto nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art 42 comma 2 lettera b) del TUEL, fissando i limiti e criteri e le modalità di affidamento con il Regolamento

Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e che con il presente provvedimento si intende riapprovare per l'anno 2021 lo stesso piano adottato con deliberazione di Consiglio Comunale e si intende lo stesso allegato al Bilancio 2021-2023;

Dato atto che tale disposizione è stata ulteriormente modificata dall'art 46 del DL 112/2008 convertito in legge 133/2008 e dall'art. 6 comma 7 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010;

Dato atto che il Bilancio 2021-2023 a livello di programmazione individua le risorse finanziarie complessive di cui si potrà presumibilmente disporre per i diversi tipi di entrate e per gli obiettivi che si vogliono conseguire, e, quindi, l'individuazione delle spese, sia correnti che di investimento che questa Amministrazione intende effettuare per l'ampliamento e per il miglioramento dei servizi esistenti, e per l'esecuzione di opere;

Considerato che il Bilancio di previsione 2021-2023 è stato redatto secondo la normativa vigente ed in particolare che le entrate sono state previste con riferimento al gettito dei tributi comunali, dei contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, dalle entrate extra-tributarie, dei trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti, dalla accensione di mutui e che le spese correnti sono state stanziare nell'importo necessario a soddisfare le esigenze dei pubblici esercizi, nonché le spese per investimento sono state allocate per l'attuazione dei programmi che il Comune intende realizzare;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.*

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;*

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), sono state eliminate con il decreto fiscale dl 124/2019.

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Dato atto che a decorrere dall'esercizio 2020 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui sopra è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il pareggio di bilancio; **Articolo 57, commi 2 e 2-bis (Disapplicazione di obblighi di contenimento delle spese di regioni e enti locali) del decreto fiscale n124 del 26 ottobre 2019 convertito in legge**

Considerato, per ultimo, che il progetto di Bilancio 2021-2023 tiene conto degli elementi risultanti nel documento contabile dell'esercizio precedente, nonché delle necessità finanziarie per il raggiungimento dei programmi amministrativi del Comune meglio illustrati nel Documento Unico di Programmazione;

Dato che il presente bilancio ai fini del piano generale di sviluppo per il periodo 2021-2023 risulta coerente con le linee programmatiche, le azioni ed i progetti riportati nel programma di mandato del Sindaco;

Tenuto conto che si rende ora necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Dato atto che il deposito dello schema di Bilancio è stato notificato ai Consiglieri Comunali in carica;

Considerato che nei termini previsti dal regolamento di contabilità non sono stati presentati emendamenti allo schema di Bilancio 2021-2023;

VISTA la relazione redatta dal Revisore dei conti, con la quale viene espresso parere favorevole agli schemi del bilancio annuale di previsione 2020-2022 e del DUP, in conformità a quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, lett. b) del [D.Lgs. n. 267/2000](#);

VISTO il comma 905 dell'art. 1 della legge n. 145/2018;

PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall'ordinamento finanziario e contabile e tenendo conto delle disposizioni vigenti;

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l'art. 49 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), è stato espresso parere favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica dei documenti previsionali da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

Ritenuto il Bilancio 2021-2023 meritevole di approvazione nella sua integrale formulazione;

Con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge:

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa e che si intende qui integralmente riportato:

Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato 1) oltre a tutti gli allegati obbligatori ai sensi di legge e agli atti dell'Ente, e di cui si riportano gli equilibri finali:

ALLEGATO 1

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	178.060,68	-	-	-
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidita</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	583.288,42	460.500,00	460.500,00	460.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	63.275,17	57.125,00	57.125,00	57.125,00
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	95.647,00	95.352,00	95.352,00	95.352,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	295.131,60	294.000,00	83.000,00	83.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivi finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.037.342,19	906.977,00	695.977,00	695.977,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	531.853,96	298.500,00	298.500,00	298.500,00
Totale titoli	1.786.196,15	1.422.477,00	1.211.477,00	1.211.477,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.964.256,83	1.422.477,00	1.211.477,00	1.211.477,00

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
<i>Disavanzo derivante da debito</i>		0,00	0,00	0,00

<i>autorizzato e non contratto</i>				
Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	707.774,89	591.977,00 <i>0,00</i>	590.977,00 <i>0,00</i>	589.977,00 <i>0,00</i>
Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	507.304,33	294.000,00 <i>0,00</i>	83.000,00 <i>0,00</i>	83.000,00 <i>0,00</i>
Titolo 3 - Spese per incremento di attiv finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1.215.079,22	885.977,00	673.977,00	672.977,00
Totale spese finali	21.000,00	21.000,00 <i>0,00</i>	22.000,00 <i>0,00</i>	23.000,00 <i>0,00</i>
Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidita'</i>	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	492.702,10	298.500,00	298.500,00	298.500,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.945.781,32	1.422.477,00	1.211.477,00	1.211.477,00
Totale titoli				
	1.945.781,32	1.422.477,00	1.211.477,00	1.211.477,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE				

Di approvare i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di all'allegato 9 richiamato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del [D.Lgs. 118/2011](#), come da ultimo modificato dal [D.Lgs. n. 126/2014](#);

Di dare atto che al bilancio di previsione sono allegati:

- *la delibera di Consiglio Comunale n. -- in data odierna, con la quale l'ente ha provveduto a stabilire le aliquote e le detrazioni per l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021;*
- *la delibera di Consiglio Comunale n. -- in data odierna con la quale l'ente ha provveduto a stabilire l' aliquota per l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2021;*
- *la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 11.11.2020, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2021;*
- *la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 20.04.2020, che ha approvato il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2019;*
- *l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al [D.M. 18 febbraio 2013](#), dal quale si evidenzia che l'ente non è strutturalmente deficitario;*
- *la delibera della Giunta Comunale n. 34 del 11.11.2020, con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del [Codice della strada](#) ai sensi dell'articolo 208 del [Codice della strada](#);*
- *la delibera di Consiglio Comunale n. -- in data odierna, con la quale sono state verificate la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi [n. 167/1962](#), [n. 865/1971](#) e [n. 457/1978](#) – che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, stabilendone il prezzo di cessione;*

Di dare atto che il Bilancio di Previsione 2021-2023 è rispettoso dei vincoli imposti dall'art. 6 del [D.L. 78/2010](#) convertito nella [legge 122/2010](#);

Di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000.

Di dare atto, per tutti quanto in premessa e che si intende qui integralmente riportato, di confermare per l'esercizio 2021 le tariffe vigenti per l'anno 2020 del Tributo diretto alla copertura dei costi del servizio gestione rifiuti (TARI) evidenziando che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 all'aliquota deliberata dalla provincia e dando atto che qualora il termine per l'approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l'anno 2021 venga posticipato al fine di consentire ai soggetti gestori del servizio di igiene urbana ed ai comuni di ottemperare alle disposizioni dettate da ARERA ci si riserva di modificare, sulla base del piano finanziario redatto secondo le disposizioni di ARERA, quanto disposto con il presente atto.

Di dare atto che per quanto alla disciplina prevista dai commi da 816 a 836 della legge 160/2019, di istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone», l'Ente procederà nel più ampio termine di cui al D.Lgs. 269/2006 art. 1 comma 169 combinato con l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 fatta salva la facoltà di proroga nel qual caso si intendono confermate tutte le tariffe/aliquote vigenti.

Di dare atto che ai sensi dell' Articolo 57, commi 2 e 2-bis (Disapplicazione di obblighi di contenimento delle spese di regioni e enti locali) del decreto fiscale n124 del 26 ottobre 2019 convertito in legge recita:

Le disposizioni di cui si prevede la disapplicazione sono le seguenti:

- **articolo 27, comma 1, del decreto legge n.112/2008** (cd. "taglia-carta"), che impone alle PA una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni;
- **articolo 6 del decreto n.78/2010**, che introduce alcune norme di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, limitatamente ai seguenti commi:
 - comma 7, che prevede la riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni;
 - comma 8, che prevede la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
 - comma 9, che prevede la riduzione delle spese per sponsorizzazioni;
 - comma 12, che prevede la riduzione delle spese per missioni;
- **comma 13** che prevede la riduzione delle spese per attività di formazione (si fa presente che il comma 2 del testo originario del decreto-legge in esame prevedeva la disapplicazione, per i medesimi enti territoriali, del solo comma 13 del D.L. n.78/201027)
- **articolo 5, comma 2, del decreto-legge n.95/2012**, che prevede la riduzione delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.
- **articolo 5, commi 4 e 5, della legge n.67/1987**, che prevede l'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di un riepilogo analitico28;
- **articolo 2, comma 594, della legge n.2004/2007**, che prevede l'obbligo di adozione, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio;
- **articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98/2011**, che prevede l'obbligo di attestare con idonea documentazione, da parte del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili

siano indispensabili e non dilazionabili; **articolo 24 del decreto-legge n. 66/2014**, che prevede specifici obblighi per la riduzione, anche attraverso il recesso contrattuale, delle spese per locazione e manutenzione di immobili.

Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000.

Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Infine, con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del [D.Lgs. 267/2000](#).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SILVESTRI Dott.ssa Luisa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 17-dic-2020 al 01-gen-2021 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _____

Villanova Solaro, 17-dic-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SILVESTRI Dott.ssa Luisa

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità contabile	Favorevole	07/12/2020	F.to:ALBERTO Simone
Regolarità tecnica	Favorevole	07/12/2020	F.to:ALBERTO Simone

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-dic-2020

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.

Villanova Solaro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dott.ssa Luisa

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Villanova Solaro, li 17-dic-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dott.ssa Luisa